

## **D.Lgs. 372/99 Allegato I**

### **CATEGORIE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1**

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto.

2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso

impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

#### **1. Attività energetiche.**

**1.1.** Impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre 50 MW(1).

**1.2.** Raffinerie di petrolio e di gas.

**1.3.** Cokerie.

**1.4.** Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

*(1) I requisiti di cui alla direttiva n. 88/609/CEE per gli impianti esistenti rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003.*

#### **2. Produzione e trasformazione dei metalli.**

**2.1.** Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.

**2.2.** Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata

continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

**2.3.** Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio e allorché la potenza

calorifica e' superiore a 20 MW;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate

di acciaio grezzo all'ora.

**2.4.** Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

**2.5.** Impianti:

a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20

tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

**2.6.** Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o

chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>(elevato

a)3 .

#### **3. Industria dei prodotti minerali.**

**3.1.** Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione

supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera

50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

**3.2.** Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.

**3.3.** Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

**3.4.** Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

**3.5.** Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m<sup>3</sup> e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m<sup>3</sup>(elevato a)3.

#### **4. Industria chimica.**

Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala

industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1

a 4.6.

**4.1.** Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri,

perossidi, resine, epossidi;

c) idrocarburi solforati;

d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;

e) idrocarburi fosforosi;

f) idrocarburi alogenati;

g) composti organometallici;

h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);

i) sostanze coloranti e pigmenti;

k) tensioattivi e agenti di superficie.

**4.2.** Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio,

composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;

b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;

c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato,

nitrato d'argento;

e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

**4.3.** Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).

**4.4.** Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

**4.5.** Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

**4.6.** Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

## **5. Gestione dei rifiuti**

Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12

dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (1).

**5.1.** Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4,

della direttiva n. 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9)

della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (2), con capacita' di oltre 10 tonnellate al giorno.

**5.2.** Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva n. 89/369/CEE del Consiglio,

dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (3), e nella direttiva n. 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (4), con una capacita' superiore a 3 tonnellate all'ora.

**5.3.** Impianti per l'eliminazione o il ricupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della

direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno.

**5.4.** Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacita' totale di oltre 25.000

tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

(1) *Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva n. 94/31/CE (Gazzetta Ufficiale n. L 168 del 2 luglio 1994, pag. 28).*

(2) *Gazzetta Ufficiale n. L 194 del 25 luglio 1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva*

*n. 91/692/CEE (Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 48).*

(3) *Gazzetta Ufficiale n. L 163 del 14 giugno 1989, pag. 32.*

(4) *Gazzetta Ufficiale n. L 203 del 15 luglio 1989, pag. 50. materie prime vegetali con una capacita' di*

*produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale).*

## **6. Altre attività.**

**6.1.** Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

**6.2.** Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura

di fibre o di tessili la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

**6.3.** Impianti per la concia delle pelli qualora la capacita' di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di

prodotto finito.

- 6.4.** a) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;  
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;  
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).
- 6.5.** Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
- 6.6.** Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:  
a) 40.000 posti pollame;  
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe.
- 6.7.** Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.
- 6.8.** Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.